

7.11.2001

Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n.228/01
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica.

Come già anticipato con comunicazione e-mail del 26 ottobre u.s., a seguito della pubblicazione della Deliberazione in oggetto, ritengo opportuno inviare una sintesi della Deliberazione stessa con la quale l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha deliberato la riforma della tariffa di trasporto dell'elettricità per i clienti del mercato libero ed ha raggruppato in un unico testo integrato tutta la normativa che disciplina le condizioni tecnico-economiche dei servizi di trasporto misura e vendita sia per il mercato libero sia per il mercato vincolato.

Pertanto i clienti, le imprese ed i professionisti interessati non dovranno più ricostruire, o aggiornare, la disciplina che li riguarda utilizzando una pluralità di provvedimenti, ma avranno sempre a disposizione un unico testo; infatti ogni modifica o implementazione della disciplina stessa sarà gestita come variante al testo integrato che sarà così costantemente l'unico testo normativo di riferimento.

Ciò premesso vediamo le più importanti innovazioni:

- 1 - Sono state abrogate in modo totale o parziale ben 27 Deliberazioni dell'AEEG: di queste la più importante è la 13/99 relativa al vettoriamento sulle reti dell'energia destinata ai clienti del mercato libero, la cui normativa sarà applicata fino al 31/12/2001 e poi abbandonata.
- 2 - La disciplina del trasporto dell'elettricità (vettoriamento) per i clienti del mercato libero è stata completamente riformata, uniformandola a quella per i clienti del mercato vincolato.

Detta nuova disciplina prevede che gli esercenti le reti elettriche (ENEL Distribuzione, Aziende Municipalizzate, ecc.) presentino all'AEEG (quest'anno entro il 15 novembre, negli anni successivi entro il 30 settembre) delle proposte di opzioni tariffarie per il trasporto dell'energia che risultino economicamente al di sotto di due tariffe limite, una valevole per gli introiti di ciascuna categoria di clienti e l'altra applicabile a ciascun cliente.

Le opzioni tariffarie, una volta approvate dall'AEEG, entro 45 giorni dal ricevimento, saranno consultabili sul sito Internet dell'Autorità; esse verranno applicate nell'anno successivo alla loro presentazione.

Dette opzioni tariffarie, o più semplicemente tariffe di trasporto, che non saranno più condizionate dal fattore "distanza" e comprenderanno gli oneri per gli apparecchi di misura installati e gestiti dall'esercente la rete elettrica, potranno essere articolate su quattro tipi di corrispettivi e precisamente:

- a) un corrispettivo per punto di prelievo e per anno;
- b) un corrispettivo per kW riferito alla potenza impegnata, intendendosi per tale il valore massimo della potenza prelevata nell'anno;
- c) un corrispettivo per kWh prelevato;
- d) un corrispettivo per fattore di potenza inferiore a 0,9.

Tutti i corrispettivi di cui sopra saranno espressi in centesimi di Euro (1 cent. di Euro = Lire 19,36).

Le opzioni tariffarie per il trasporto dell'energia per i clienti del mercato libero in MT e AT saranno articolate per fasce multiorarie.

- 3 – La Deliberazione in oggetto ha riconfermato che, ai fini dell'applicazione delle opzioni tariffarie per il trasporto dell'energia, la potenza impegnata e l'energia elettrica prelevata in un punto di emergenza durante il periodo di emergenza sono convenzionalmente attribuite al punto di prelievo indicato come principale.

- 4 – Sono stati fissati i criteri per determinare i corrispettivi del servizio di trasporto che le imprese distributrici, che prelevano energia dalla rete di trasmissione nazionale, devono corrispondere al GRTN, nonché i corrispettivi che le stesse imprese devono ad altre imprese distributrici quando prelevano energia da reti delle medesime.

- 5 – E' stato disposto che i titolari di impianti di produzione di energia elettrica che immettono l'energia sulla rete MT di una impresa distributtrice debbano ricevere da quest'ultima un compenso così fissato:

-	cent. di Euro	0,74	per ogni kWh immesso nella fascia	F1							
-	"	"	"	0,48	"	"	"	"	"	"	F2
-	"	"	"	0,33	"	"	"	"	"	"	F3
-	"	"	"	0,16	"	"	"	"	"	"	F4

In tal modo si è voluto tener conto del vantaggio che ottengono le imprese distributrici per l'immissione diretta di energia sulle reti di distribuzione a MT da esse gestite.

6 – E' stato disposto che chiunque abbia la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica, riconosca al Gestore della rete locale, alla quale la centrale è collegata, un corrispettivo per il servizio di trasporto pari a 0,0243 cent. di Euro per ogni kWh immesso in rete.

7 – Sono state fissate altresì le componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6 dovute dai clienti per l'adeguamento dei corrispettivi per il servizio di trasporto e destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

Sono state fissate le componenti UC dovute dai clienti a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e di trasporto.

Sono stati indicati i casi (utenze sottese, FF.SS., TERNI SpA e sue aventi causa, ecc.) nei quali le componenti A e UC si applicano in misura ridotta.

§ § §

Si rimane in attesa di una Deliberazione dell'AEEG che definisca le modalità tecnico-contrattuali del trasporto nonché le norme per il servizio di riserva e per il servizio di "riconciliazione", che dovrebbe prendere il nome di "sbilanciamento".